



Regolamentazione aziendale permessi retribuiti

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento detta disposizioni organizzative in merito ai permessi retribuiti di tutto il personale dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi della vigente normativa e dei vigenti CCNL.
2. Ai Direttori di Struttura Complessa non si applicano le disposizioni del presente Regolamento che prevedono assenze o congedi su base oraria.
3. Nel presente regolamento confluiscono altresì le modalità di fruizione dei permessi retribuiti contenute all’interno delle “*Linee guida self service del dipendente. Procedura inserimento on line dei permessi fruibili*”.

Art. 2

Partecipazione a concorsi od esami ex art. 50 CCNL Comparto Sanità 2019-2021, art. 36 CCNL Area della Sanità 2016-2018 ed art. 19 CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018.

Disposizioni specifiche dell’area di appartenenza

1. Il personale dipendente del Comparto ha diritto ai permessi retribuiti giornalieri pari ad 8 giorni all’anno per la partecipazione a concorsi od esami ivi comprese le progressioni tra le aree – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – o per aggiornamento professionale facoltativo, anche on line, comunque connesso all’attività di servizio.
2. Di tali permessi può usufruire anche il personale a tempo determinato con contratto non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe ed il numero massimo annuale dei permessi in questione deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato.
3. I Dirigenti medici e sanitari hanno diritto a n. 8 giorni per la partecipazione a concorsi od esami – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all’attività di servizio.

Tali permessi si aggiungono alle n. 4 ore settimanali destinate ad attività non assistenziali quali l’aggiornamento professionale (c.d. ore studio) la cui fruizione va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro.

Per l’utilizzo delle suddette 4 ore, il dirigente ex art. 24 C.C.N.L. Dirigenza 2016-2018 dovrà, con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il direttore responsabile della struttura, la fruizione di tal riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attività sopra indicate e la relativa durata. La richiesta deve essere inoltrata tramite self service e deve essere allegato il relativo attestato di partecipazione o autocertificazione. Di tali permessi può usufruire anche il personale a tempo determinato con contratto non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe ed il

numero massimo annuale dei permessi in questione deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell'anno del contratto a termine stipulato.

4. I Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto di assentarsi per la partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno. Di tali permessi può usufruire anche il personale a tempo determinato.

Disposizioni comuni

5. Il dipendente deve darne comunicazione al Responsabile di afferenza preposto alle funzioni di autorizzazione, con un congruo preavviso.
6. La fruizione del permesso deve essere inoltrata tramite self service e deve essere allegato il relativo attestato di partecipazione o autocertificazione. La fruizione sarà validata dal relativo Responsabile di afferenza preposto alle funzioni di autorizzazione e assoggettata all'istruttoria da parte dell'Ufficio Controllo Orario.

Art. 3

Permessi retribuiti per lutto ex art. 50 CCNL Comparto Sanità 2019-2021, art. 36 CCNL Area della Sanità 2016-2018 ed art. 19 CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018.

Disposizioni comuni

1. Ciascun dipendente, anche a tempo determinato, ha diritto a n. 3 giorni per evento, in caso di lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi dell'art.1, comma 36 e 50, della legge 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza) se la convivenza sia accertata anagraficamente.
2. Tale permesso deve essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso. Solo per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali i tre giorni per evento, da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso, possono essere anche non consecutivi.
3. Il dipendente deve darne comunicazione al Responsabile di afferenza preposto alle funzioni di autorizzazione, con un congruo preavviso.
4. La fruizione deve essere inoltrata tramite self service, indicando il grado di parentela/affinità, e deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto di decesso, al rientro in servizio. La richiesta sarà validata dal relativo Responsabile di afferenza preposto alle funzioni di autorizzazione e assoggettata all'istruttoria da parte dell'Ufficio Controllo Orario.

Art. 4

Permessi retribuiti per matrimonio ex art. 50 CCNL Comparto Sanità 2019-2021, art. 36 CCNL Area della Sanità 2016-2018 ed art. 19 CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018.

Disposizioni specifiche dell'area di appartenenza

1. Il personale del Comparto ha diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dipendente – compatibilmente con le esigenze di servizio - potrà concordare un ulteriore periodo per il godimento dello stesso entro 12 mesi dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
2. Il personale della Dirigenza medica, sanitaria nonché amministrativa, tecnica e professionale ha diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio. Tale permesso può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

Disposizioni comuni

3. Di tali permessi può usufruire anche il personale a tempo determinato.
4. Il dipendente deve darne comunicazione al Responsabile di afferenza preposto alle funzioni di autorizzazione in tempo utile alla pianificazione delle attività della struttura di afferenza.
5. La richiesta deve essere inoltrata tramite self service, allegando la relativa certificazione anche sostitutiva di atto notorio della celebrazione dell'evento. La richiesta sarà validata dal relativo Responsabile di afferenza preposto alle funzioni di autorizzazione e assoggettata all'istruttoria da parte dell'Ufficio Controllo Orario.

Art. 5

Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari ex art. 51 CCNL Comparto Sanità 2019-2021, art. 37 CCNL Area della Sanità 2016-2018 ed art. 19 CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018.

Disposizioni specifiche dell'area di appartenenza

1. Al dipendente del Comparto sono concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza necessità di documentazione e/o giustificazione, 18 ore di permesso retribuito nell'anno solare per motivi personali o familiari.
2. I permessi in questione non riducono le ferie, sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora, sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio, non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi fruibili ad ore di cui all'art. 33 della legge 104/1992 e i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati dal d.lgs. n. 151/2001. Possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari alle ore di cui all'art. 43 comma 10 del CCNL Comparto 2019-2021 (Orario di lavoro). Di tali permessi può usufruire anche il personale a tempo determinato con contratto non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe ed il numero massimo annuale dei permessi in questione deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell'anno del contratto a termine stipulato.

3. La richiesta deve essere inoltrata tramite self service con un congruo anticipo, salvo il verificarsi di eventi eccezionali non programmabili.
4. La richiesta sarà approvata dal Responsabile di afferenza preposto alle funzioni di autorizzazione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Il Dirigente medico e sanitario può assentarsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per 18 ore retribuite nell'anno solare per particolari motivi personali o familiari.
6. Le assenze orarie in esame non riducono le ferie; non sono fruibili per frazione di ora; sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio; non possono essere fruite nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di assenze fruibili ad ore, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; possono essere fruite, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dirigente è convenzionalmente pari alle ore di cui all'art. 24, comma 7, CCNL Dirigenza 2016-2018 (Orario di lavoro dei dirigenti). Di tali permessi può usufruire anche il personale a tempo determinato con contratto non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe ed il numero massimo annuale dei permessi in questione deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell'anno del contratto a termine stipulato.
7. I Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto di assentarsi per particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di 3 giorni nell'anno. Di tali permessi può usufruire anche il personale a tempo determinato.

Disposizioni comuni

8. La fruizione dell'istituto di cui al presente articolo non può eccedere il debito orario giornaliero e non comporta la maturazione di credito orario.

Art. 6

Congedi per le donne vittime di violenza ex art. 53 CCNL Comparto Sanità 2019-2021, art. 39 CCNL Area della Sanità 2016-2018 ed art. 14 CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018.

Disposizioni comuni

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a:
 - cinque giorni di calendario per il Comparto;
 - sette giorni di calendario per la Dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale;

e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.

3. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
4. I congedi di cui al presente articolo sono cumulabili con l'aspettativa per motivi personali o di famiglia per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le Aziende ed Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni contrattuali.

Disposizioni specifiche dell'area di appartenenza

5. Per la Dirigenza amministrativa, tecnica e professionale il congedo in esame deve essere fruito su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Art. 7

Permessi orari retribuiti per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ex art. 54 CCNL Comparto Sanità 2019-2021 ed art. 40 CCNL Area della Sanità 2016-2018

Disposizioni comuni

1. Ciascun dipendente, anche a tempo determinato con contratto non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, ha diritto a n. 18 ore annuali, fruibili su base sia giornaliera che oraria, per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. Il numero massimo annuale di assenze di cui comma 1 deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell'anno del contratto a termine stipulato.
3. Il dipendente deve dare comunicazione al Responsabile di afferenza della fruizione dei permessi nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
4. La richiesta deve essere inoltrata dal dipendente tramite self service, allegando la relativa certificazione attestante la sua presenza, anche in ordine all'orario, dalla struttura privata o pubblica presso la quale è stata erogata la prestazione.
5. I permessi sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Nel solo caso di fruizione oraria, i permessi in questione non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

6. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza di cui all'art. 43, comma 10 (Orario di lavoro) del CCNL Comparto sanità 2019-2021 ed art 24, comma 7 (Orario di lavoro dei dirigenti) del CCNL Area Sanità 2016-2018 con conseguente decurtazione del trattamento accessorio con le medesime modalità previste dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. La richiesta sarà validata dal relativo Responsabile di afferenza e assoggettata all'istruttoria da parte dell'Ufficio Controllo Orario.
8. La fruizione dell'istituto di cui al presente articolo non comprende le fasce orarie di flessibilità e non comporta la maturazione di credito orario.

Disposizioni specifiche dell'area di appartenenza

9. Per il personale del Comparto, alle incompatibilità con la fruizione unitamente ad altri permessi di cui al comma 5, fanno eccezione i permessi fruibili ad ore di cui all'art. 33 della legge 104/1992 e i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati dal d.lgs. n. 151/2001. I permessi in questione non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni e sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora.

Art. 8

Permessi orari a recupero ex art. 55 CCNL Comparto Sanità 2019-2021

1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del Responsabile preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al Responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa salvo casi di particolare urgenza o necessità valutati dal responsabile.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi, secondo modalità individuate dal Responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Art. 9

Permessi retribuiti per diritto allo studio ex art. 62 CCNL Comparto Sanità 2019-2021

1. Il dipendente a tempo indeterminato previamente autorizzato alla fruizione dei permessi per la fruizione del diritto allo studio da parte dell'Azienda può fruire di permessi retribuiti orari o giornalieri, per un massimo di n. 150 ore all'anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali

proroghe. Nell'ambito del medesimo limite percentuale già stabilito dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

3. Il dipendente deve dare comunicazione al Responsabile di afferenza preposto alle funzioni di autorizzazione, con un congruo preavviso.
4. I permessi possono essere fruiti esclusivamente per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio.
5. La richiesta, con specifica indicazione delle ore o giornate impegnate, deve essere inoltrata dal dipendente tramite self service, allegando l'autocertificazione o attestato rilasciato dalla relativa Università o ente.
6. I dipendenti iscritti alle Università telematiche, per fruire dei permessi studio, dovranno presentare una certificazione dell'Università che attesti la partecipazione sincrona alle lezioni durante l'orario di lavoro. Non possono essere fruiti permessi per il diritto allo studio per le attività asincrone (che non richiedano la simultanea presenza del docente e dei discenti).
7. La richiesta sarà validata dal relativo Responsabile e assoggettata all'istruttoria da parte dell'Ufficio Controllo Orario.

Art. 10

Permessi retribuiti per Legge n. 104 del 05.02.1992 ex art. 52 CCNL Comparto Sanità 2019-2021, art. 38 C.C.N.L. Area della Sanità ed art. 27 CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018.

Disposizioni specifiche dell'area di appartenenza

1. I dipendenti del Comparto hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili. Il personale interessato effettua una programmazione mensile delle giornate e/o degli orari di fruizione di tale permesso; nel caso di personale turnista la comunicazione va effettuata entro il giorno 20 del mese precedente. Nel caso di fruizione ad ore, l'eventuale modifica della richiesta successivamente alla programmazione, è consentita solo a giornata intera.
2. La richiesta deve essere inoltrata dal dipendente tramite self service. Laddove nel corso dello stesso mese la fruizione sia programmata con modalità mista a giorni e ore, la richiesta di fruizione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello cartaceo a disposizione dei dipendenti, da consegnare all'Ufficio Controllo Orario previa autorizzazione del Responsabile.
3. La richiesta sarà validata dal relativo responsabile di afferenza e assoggettata all'istruttoria da parte dell'Ufficio Controllo Orario.
4. Il Dirigente medico, sanitario, amministrativo, tecnico e professionale ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali assenze sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Disposizioni comuni

5. Al fine di garantire la funzionalità delle strutture e la migliore organizzazione dell'attività, il dipendente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimento, laddove compatibile.
6. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
7. In caso di modifiche o di annullamento dei suddetti permessi già inseriti tramite self service, il dipendente dovrà inviare il modello cartaceo all'Ufficio Controllo Orario tramite email o posta interna.

Art. 11

Permessi retribuiti per testimonianza per ragioni d'ufficio e per l'espletamento di funzioni di giudice popolare ex L. 24 marzo 1978, n. 74

Disposizioni comuni

1. L'ufficio di giudice popolare e la testimonianza costituiscono doveri a cui il cittadino non può sottrarsi e sono pertanto obbligatori.
2. Ciascun dipendente, anche a tempo determinato, ha diritto di fruire di permessi retribuiti orari o giornalieri, al fine di presenziare dinanzi alle autorità giudiziarie in caso di citazione per rendere testimonianza a favore o per conto dell'Azienda oppure al fine di espletare le funzioni di giudice popolare.
3. Nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell'interesse dell'amministrazione l'assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.
4. Il dipendente deve dare comunicazione al Responsabile di afferenza, con un congruo preavviso.
5. La richiesta deve essere inoltrata dal dipendente tramite self service, allegando la relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità, attestante la sua presenza, anche in ordine all'orario.
6. La richiesta sarà validata dal relativo responsabile di afferenza e assoggettata all'istruttoria da parte dell'Ufficio Controllo Orario.
7. La fruizione dell'istituto di cui al presente articolo non comprende le fasce orarie di flessibilità e non comporta la maturazione di credito orario.

Art. 12

Permessi retribuiti per partecipazione a seggi elettorali ex articolo 11 Legge n. 53/1990 e art. 1 Legge n. 69/1992

Disposizioni comuni

1. Ciascun dipendente, anche a tempo determinato, ha diritto di fruire di permessi retribuiti giornalieri, per svolgere il servizio presso i seggi elettorali, quale presidente, scrutatore o segretario.
2. Il dipendente deve dare comunicazione al Responsabile di afferenza, con un congruo preavviso.
3. La richiesta deve essere inoltrata dal dipendente tramite self service, allegando la relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità, attestante la sua presenza.
4. La richiesta sarà validata dal relativo responsabile di afferenza e assoggettata all'istruttoria da parte dell'Ufficio Controllo Orario.
5. Si precisa che il dipendente che abbia svolto servizio elettorale in giornate non lavorative, ha diritto al recupero orario delle suddette giornate, nel periodo immediatamente successivo, da concordare con il Responsabile della struttura di afferenza. In tale ipotesi, la richiesta deve essere inoltrata utilizzando il modello cartaceo da trasmettere all'Ufficio Controllo Orario corredato dall'attestazione del responsabile del servizio elettorale e previa validazione del responsabile della struttura di afferenza.

Art. 13

Permessi retribuiti per i volontari di protezione civile ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni comuni

1. Il dipendente, anche a tempo determinato, volontario della Protezione Civile ha diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolge le relative operazioni di soccorso o esercitazione.
2. Il dipendente deve dare comunicazione al Responsabile di afferenza con un congruo preavviso, salvo situazioni emergenziali e, in caso di esercitazione, deve inviare tramite protocollo alla Direzione Personale il "modello unico" debitamente compilato e sottoscritto, corredato della relativa convocazione dell'autorità competente.
3. L'assenza dal servizio nelle giornate di fruizione del presente istituto sarà giustificata mediante inserimento dell'apposito codice da parte dell'Ufficio Controllo Orario della Direzione Personale, previa ricezione della dichiarazione dell'avvenuto impiego del volontario in operazioni di soccorso o di esercitazione rilasciata dall'autorità competente, dichiarazione che il dipendente avrà cura di presentare tramite consegna a mano (stanze nn. 4 e 5, al 4° piano dell'Edificio "A", Torre Ellisse) oppure a mezzo mail (controllo.orario@ospedale.perugia.it).

Art. 14

Permessi retribuiti per i volontari del soccorso alpino e speleologico (CAI) ai sensi della legge 18 febbraio 1992, n. 162 e del DM 24 marzo 1994, n. 379

Disposizioni comuni

1. Il dipendente, anche a tempo determinato, volontario del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) ha diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolge le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.
2. Il dipendente deve dare comunicazione al Responsabile di afferenza con un congruo preavviso, salvo situazioni emergenziali e, in caso di esercitazione, deve inviare tramite protocollo alla Direzione Personale il “modello unico” debitamente compilato e sottoscritto, corredato della relativa convocazione dell'autorità competente.
3. L'assenza dal servizio nelle giornate di fruizione del presente istituto sarà giustificata mediante inserimento dell'apposito codice da parte dell'Ufficio Controllo Orario della Direzione Personale, previa ricezione della dichiarazione dell'avvenuto impiego del volontario in operazioni di soccorso o di esercitazione rilasciata dall'autorità competente, dichiarazione che il dipendente avrà cura di presentare tramite consegna a mano (stanze nn. 4 e 5, al 4° piano dell'Edificio “A”, Torre Ellisse) oppure a mezzo mail (controllo.orario@ospedale.perugia.it).

Art. 15

Permessi retribuiti per donazione sangue e midollo osseo ex art. 52 CCNL Comparto Sanità 2019-2021, 38 CCNL Area della Sanità ed art. 27 CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018.

Disposizioni comuni

1. Ciascun dipendente, anche a tempo determinato, ha diritto di fruire di permessi retribuiti giornalieri, per i donatori di sangue e di midollo osseo ai sensi dell'art. 1, legge n. 584 del 13.07.1967 e dell'art. 5, legge n. 52 del 06.03.2001.
2. Il dipendente deve dare comunicazione al Responsabile di afferenza, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, salvo ipotesi di comprovata urgenza per i quali è consentito almeno 24 ore prima l'inizio della propria giornata lavorativa.
3. La richiesta deve essere inoltrata dal dipendente tramite self service, allegando il relativo certificato attestante l'avvenuta donazione.
4. La richiesta sarà validata dal relativo Responsabile di afferenza e assoggettata all'istruttoria da parte dell'Ufficio Controllo Orario.

Art. 16
Permessi retribuiti per cariche elettive ex art. 79 del d. lgs. 267/2000

Disposizioni comuni

1. I dipendenti, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il trasferimento da e per la sede di lavoro.
2. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i dipendenti di cui al comma 1 hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
3. I dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo di trasferimento da e per la sede di lavoro.
4. I dipendenti componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. Per i permessi di cui al presente articolo che comprendono tempi di percorrenza le distanze vengono computate in base al percorso più breve individuato utilizzando il servizio offerto da Google Maps.
6. Il dipendente deve dare comunicazione al Responsabile di afferenza preposto alle funzioni di validazione, con un congruo preavviso.
7. La richiesta deve essere inoltrata dal dipendente tramite self service, allegando l'autocertificazione o attestato rilasciato dall'ente.
8. La richiesta sarà validata dal relativo responsabile di afferenza e assoggettata all'istruttoria da parte dell'Ufficio Controllo Orario.

Art. 17
Permesso sindacale per attività Rappresentanza Unica Sindacale RSU
Comparto

1. Ciascun dipendente eletto componente della Rappresentanza Sindacale Unica (RSU) ha diritto a fruire di permessi, su base sia giornaliera che oraria, per l'espletamento del mandato.
2. Laddove l'attività sindacale si svolga in orario di lavoro, il dipendente è tenuto a timbrare l'uscita. Il tempo necessario all'espletamento del mandato viene coperto mediante la fruizione dei permessi di cui al comma 1 da detrarre dal monte ore complessivo della RSU, nei limiti del debito orario individuale giornaliero.
3. Nell'utilizzo dei suddetti permessi, il dipendente è tenuto a informare preventivamente il proprio responsabile affinché risulti garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura di appartenenza. Successivamente alla fruizione del permesso, il dipendente è tenuto ad inserire la richiesta mediante self service, corredata da idonea documentazione di presa d'atto del coordinatore della RSU, da inserire come allegato.
4. Fermo restando che la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'RSU, il controllo della completezza della documentazione richiesta sarà svolto dall'Ufficio Relazioni Sindacali. Tenuto conto degli adempimenti e delle procedure disciplinate ai sensi dell'art. 22, comma 1 del CCQ 2017 e s.m.e i., si precisa che il dipendente è tenuto ad inviare la documentazione sopra specificata, necessaria anche ai fini della trasmissione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica.
5. Laddove si riscontri un mancato o incompleto caricamento della documentazione richiesta, l'Ufficio competente non procederà all'inserimento del permesso e il corrispondente intervallo di tempo sarà considerato quale assenza dal servizio, da giustificare mediante l'utilizzo di ulteriori istituti giuridici.
6. La fruizione dell'istituto di cui al presente articolo non comprende le fasce orarie di flessibilità e non comporta la maturazione di credito orario.

Art. 18
Permesso sindacale per attività connesse all'espletamento del mandato

Disposizioni comuni

1. I dipendenti accreditati dalle proprie sigle sindacali di appartenenza quali dirigenti sindacali hanno diritto di fruire di permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ del 2017 e s. m. e i.
2. Laddove l'attività sindacale si svolga in orario di lavoro, il dipendente è tenuto a timbrare l'uscita. Il tempo necessario all'espletamento del mandato viene coperto mediante la fruizione dei permessi di cui al comma 1 da detrarre dal monte ore complessivo della OOSS di appartenenza, nei limiti del debito orario individuale giornaliero.
3. La richiesta deve essere inoltrata tramite self service.
4. I permessi sindacali retribuiti sono utilizzabili anche per presenziare a convegni e congressi

di natura sindacale; sono utilizzabili in forma cumulata; sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.

5. Nell'utilizzo dei suddetti permessi, il dipendente è tenuto a informare preventivamente il proprio responsabile affinché risulti garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura di appartenenza. Successivamente alla fruizione del permesso, il dipendente è tenuto ad inserire la richiesta mediante self service, allegando la relativa attestazione, anche in ordine all'orario, vidimata dalla propria organizzazione sindacale.
6. Fermo restando che la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso, il controllo della completezza della documentazione richiesta sarà svolto dall'Ufficio Relazioni Sindacali. Tenuto conto degli adempimenti e delle procedure disciplinate ai sensi dell'art. 22, comma 1 del CCQ 2017 e s.m.e i., si precisa che il dipendente è tenuto ad inviare la documentazione sopra specificata, necessaria anche ai fini della trasmissione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica.
7. Laddove si riscontri un mancato o incompleto caricamento della documentazione richiesta, l'Ufficio competente non procederà all'inserimento del permesso e il corrispondente intervallo di tempo sarà considerato quale assenza dal servizio, da giustificare mediante l'utilizzo di ulteriori istituti giuridici.
8. La fruizione dell'istituto di cui al presente articolo non comprende le fasce orarie di flessibilità e non comporta la maturazione di credito orario.

Art. 19

Permesso sindacale per le riunioni di organismi direttivi statuari

Disposizioni comuni

1. I dipendenti accreditati dalle proprie sigle sindacali di appartenenza quali dirigenti sindacali hanno diritto a fruire di permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari nazionali, regionali, provinciali e territoriali ai sensi dell'art. 13 del CCNQ del 2017 e s. m. e i.
2. La richiesta deve essere inoltrata tramite self service.
3. I permessi sindacali retribuiti non sono cumulabili, salvo i casi strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organi statuari; sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.
4. Nell'utilizzo dei permessi, il dipendente è tenuto ad informare preventivamente il proprio responsabile di appartenenza. Successivamente alla fruizione del permesso, il dipendente è tenuto ad inserire la richiesta mediante self service, allegando la relativa attestazione, anche in ordine all'orario, vidimata dalla propria organizzazione sindacale.
5. Fermo restando che la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso, la verifica della completezza della documentazione richiesta sarà svolta dall'Ufficio competente (Ufficio Relazioni Sindacali). Tenuto conto degli adempimenti e delle procedure disciplinate ai sensi dell'art. 22, comma 1 del CCQ, si precisa che il dipendente è tenuto a inviare quanto richiesto dall'Azienda per la trasmissione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica.

6. Laddove si riscontri un mancato o incompleto caricamento della documentazione richiesta, l'Ufficio competente non procederà all'inserimento del permesso e il corrispondente intervallo di tempo sarà considerato quale assenza dal servizio, da giustificare mediante l'utilizzo di ulteriori istituti giuridici.
7. La fruizione dell'istituto di cui al presente articolo non comprende le fasce orarie di flessibilità e non comporta la maturazione di credito orario.

Art. 20

Congedo dei genitori ex art. 60 CCNL Comparto Sanità 2019-2021, art. 44 CCNL Area della Sanità ed art. 24 CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018.

Disposizioni comuni

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione della tredicesima mensilità e sono retribuiti secondo quanto previsto dalle disposizioni specifiche dell'area di appartenenza.
3. Successivamente al congedo per maternità o di paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall'art. 47 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto dalle disposizioni specifiche dell'area di appartenenza.
4. I periodi di assenza in questione, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
5. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con indicazione della durata, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda deve essere inviata all'indirizzo pec aziendale, con le modalità in uso presso l'Azienda. La presente disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga del periodo di astensione.
6. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano oggettivamente impossibile il rispetto dei termini di cui al comma 5, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

Disposizioni specifiche dell'area di appartenenza

7. Per il personale del Comparto, nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni) del CCNL, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
8. Per il personale della Dirigenza medica e sanitaria, nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla dirigente o al dirigente spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati e la R.I.A. ove in godimento, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dirigente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
9. Per il personale della Dirigenza amministrativa, tecnica e professionale, nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28, del d. lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima mensilità ove maturati e la retribuzione di posizione, nonché quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

Art. 21

Congedo di paternità obbligatorio ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 151/2001

Disposizioni comuni

1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, ha diritto di fruire di un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
2. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
3. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
4. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
5. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
6. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 151/2001.
7. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta all'Ufficio competente della Direzione Personale i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni.

Art. 22

Congedo parentale su base oraria ex art. ex art. 46 C.C.N.L. Comparto Sanità 2016-2018 e art. 45 C.C.N.L. Area della Sanità

Disposizioni comuni

1. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del D.Lgs.n.151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a impegno orario pieno che a impegno orario ridotto, in servizio presso le Aziende ed Enti del comparto, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32 e delle relative disposizioni attuative.

Art. 23

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche ex art. 61 CCNL Comparto Sanità 2019-2021 e art. 46 CCNL Area della Sanità

Disposizioni specifiche dell'area di appartenenza

1. Per il personale del Comparto, allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza, di alcolismo cronico, di ludopatia o di disturbi del comportamento alimentare, che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
 - a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia;
 - b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
 - c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
 - d) assegnazione del lavoratore a compiti della stessa Area di inquadramento contrattuale diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero il coniuge o il convivente ai sensi della legge 76/2016 che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.
3. Per il personale della Dirigenza medica e sanitaria, allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono

stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:

- a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia;
- b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
- c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a impegno orario ridotto, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
- d) assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

4. I dirigenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi ai sensi della legge 76/2016 che si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

Disposizioni comuni

5. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia.
6. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Azienda o Ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
7. Qualora risulti che i dipendenti non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'Azienda o Ente può procedere all'accertamento dell'idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, con le modalità previste dalle disposizioni relative alle assenze per malattia.
8. Qualora, durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dall'azienda o ente.
9. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 8, il rapporto di lavoro è risolto nel rispetto della normativa disciplinare.

Art. 24

Permessi retribuiti per il personale part-time ex art 75 comma 9 CCNL Comparto Sanità 2019-2021 ed art. 112 comma 9 CCNL Area della Sanità 2016-2018

1. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto a permessi retribuiti e ad altre assenze giustificate in numero pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
2. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a permessi retribuiti e ad altre assenze giustificate in numero proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
3. Per il personale del Comparto, il suddetto criterio di proporzionalità non opera con riguardo

ai permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992 i quali si riproorzionano solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno.

4. In presenza di rapporto a impegno orario ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.Lgs.n.151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
5. L'assenza per matrimonio, le assenze per lutto, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.

Art. 25

Disposizioni comuni a tutte le tipologie di permesso retribuito

1. I permessi giornalieri si intendono concessi per l'intera giornata (dalle 0 alle 24).
2. Il caricamento dei permessi è consentito fino all'elaborazione del cartellino mensile definitivo. Successivamente, le eventuali giornate scoperte possono essere coperte esclusivamente utilizzando l'istituto delle ferie, laddove disponibile.
3. Rispetto a coloro che abbiano effettuato un turno notturno, non potrà essere riconosciuta la possibilità di avvalersi dei permessi oggetto del presente Regolamento durante il periodo di riposo obbligatorio (c.d. smonto notte).
4. In ogni caso, non potranno essere concessi permessi orari che si sovrappongono con il periodo di riposo obbligatorio previsto dalla legge.
5. I permessi di cui al presente Regolamento possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono computati agli effetti dell'anzianità di servizio.
6. Il dipendente è tenuto a stabilire con congruo anticipo i giorni in cui intenda avvalersi dei permessi, di concerto con il proprio responsabile, in modo che risulti sempre garantita la funzionalità dell'attività lavorativa dell'Unità Operativa di appartenenza.
7. I permessi di cui al presente Regolamento non possono essere fruiti di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, salvo eccezioni debitamente motivate. Resta ferma la possibilità di fruire in tali giorni dei permessi di cui alla Legge 104/1992 in caso di necessità ed urgenza di cui all'art. 12, comma 4, secondo periodo del presente Regolamento.

Art. 26

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Si informa, ai sensi del D.Lgs 30/06/03, n.196 e del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati" di seguito "RGPD", che il Servizio Controllo Orario della Direzione Personale provvederà al trattamento dei dati personali anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento relativo alla registrazione e gestione dei permessi in questione ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali.

2. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica e concedere i permessi. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.
3. Si informa che i dati personali sono trattati dall'Azienda Ospedaliera di Perugia, titolare del trattamento, con sistemi cartacei e/o informatizzati, a mezzo del Responsabile della Direzione Personale.
4. L'interessato può esercitare il diritto di accesso ai dati personali ogni volta che ne ravvisi la necessità.
5. L'Azienda Ospedaliera di Perugia si impegna a mantenere riservati tutti i dati personali forniti e a non diffonderli e/o rivelarli a terzi, a nessun titolo e neppure in forma parziale, fatta salva l'ipotesi di espressa richiesta e/o ordine di esibizione delle Autorità a ciò legittimate.

Art. 27

Verifiche, controlli e sanzioni

1. Qualora, dai controlli periodici effettuati dall'Amministrazione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il/la dichiarante decade dai benefici concessi sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), oltre ad essere soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. 445/2000).
2. I responsabili cui sono attribuite le funzioni di validazione dell'orario del personale assegnato sono tenuti a verificare la congruità delle richieste presentate e della relativa documentazione eventualmente allegata.

Art. 28

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato del presente Regolamento, si rinvia al CCNL e alla normativa vigente in materia.
2. I riferimenti contrattuali individuati nel presente Regolamento si intendono automaticamente ricondotti alle disposizioni contrattuali vigenti laddove con esse non in contrasto. La contrattazione nazionale collettiva prevale in caso di contrasto con quanto disciplinato dal presente Regolamento.